

NUCLEO DI VALUTAZIONE
V.I.A. – V.A.S.

Riunione del 29/10/2013 parere espresso in data 29/10/2013 verbale n°7

OGGETTO: NUCLEO DI VALUTAZIONE V.I.A. – V.A.S. : VERBALE

Il Nucleo di valutazione si riunisce, dietro convocazione del Comune di Radda in Chianti del 16/10/2013 prot. n. 4895 in data 29/10/2013 ed apre la seduta alle ore 09.30.

Sono presenti alla seduta:

- Per il **Comune di Castelnuovo Berardenga**, Arch. Paola Dainelli, Responsabile dell'U.T.C. Edilizia/Urbanistica;
- Per il **Comune di Castellina in Chianti**, arch. Alessandra Bellini, Responsabile dell'U.T.C. Edilizia/Urbanistica;
- Per il **Comune di Gaiole in Chianti**, Ing. Carla Santoni, Responsabile dell'U.T.C. Edilizia/Urbanistica.

All'ordine del giorno sono esaminate le seguenti pratiche:

- **Intervento 1) PAPMAA Azienda Agricola La Bernardina loc. Istine - Radda in Chianti – Esame dei contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale;**
- **Intervento 2) PAPMAA Azienda Agricola Capaccia– esame dei contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale;**
- **Intervento 3) PAPMAA Azienda Agricola Montemaggio di Zavantinoka Valeria–esame dei contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale;**
- **Intervento 4) PAPMAA Azienda Agricola Casin dell'Erta di Finocchi Diego– esame dei contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale;**

Intervento 1) Con verbale n. 4 del 25/7/2013 il nucleo VAS, dopo aver esaminato il documento preliminare per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 22 L.R. n. 10/2010 e s.m.i. relativo al PAPMAA Az. Agr. La Bernardina ha ritenuto di dover individuare i seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- 1) Provincia di Siena(Ufficio Assetto del Territorio ed Ambiente);
- 2) Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana;
- 3) Soprintendenza per i beni Archeologici di Firenze;
- 4) Ufficio del Genio Civile di Area Vasta di Siena e Grosseto;
- 5) Autorità di Bacino del Fiume Arno;
- 6) Autorità Rifiuti Toscana Sud;
- 7) Regione Toscana(Settore VIA);
- 8) ARPAT;
- 9) Azienda Sanitaria Locale n.7 Siena;

10) Autorità Idrica Toscana-Zona 6 Ombrone;

Visti i contributi pervenuti:

- Contributo Provincia – Settore Politiche ambientali, inviato in data 19/9/2013 tramite pec e registrato al protocollo generale del Comune di Radda in Chianti n° 4493 dalla conferenza interna provinciale in materia di VIA-VAS, ai sensi della D.G.P. n° 101 del 2/5/2012 e per conoscenza alla U.O. Assetto del Territorio della Provincia di Siena:

“La Conferenza, dopo ampia discussione, segnala fin d’ora la necessità, nel proseguo della procedura urbanistica, di verificare la rispondenza di quanto previsto dal piano con i disposti del P.T.C.P., con richiamo agli artt. 11.4 “Parametri di sostenibilità delle scelte insediative, 13.8 Le emergenze del paesaggio,” con particolare riferimento al mantenimento della tessitura agraria quale emergenza antropica del paesaggio da tutelare e quindi invariante strutturale individuata e normata dal PTCP 13.24”Aree agricole, 13.25 “Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo e Ambientale,(PAPMAA) aspetti paesaggistici; 14.4 Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo e Ambientale (PAPMAA), e 24 “le politiche per lo sviluppo rurale integrato” della disciplina, nonché la scheda Unità di Paesaggio 3: Chianti Senese dell’Atlante dei Paesaggi della Provincia di Siena,

DECIDE

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, nei limiti delle proprie competenze e fatta salva l’espressione del parere definitivo da parte dell’autorità competente, che l’intervento “PAPMAA con valore di piano attuativo Azienda Agricola La Bernardina s.s. possa essere escluso dalla Valutazione Ambientale Strategica.

La Conferenza invita inoltre il Comune a prevedere nell’attuazione degli interventi, la possibilità di inserimento compatibile, per i fabbricati e loro adiacenze/pertinenze, di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed il perseguimento di standard di risparmio energetico ed efficienza energetica degli edifici, in linea con le indicazioni e con gli obiettivi del Nuovo PEP approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n° 146 del 20/12/2012, nonché a prevedere impianti ed apparecchi finalizzati all’accumulo e riutilizzo dell’acqua piovana per le esigenze parziali o totali dell’intera struttura al fine di assicurare un fattivo contributo della pianificazione urbanistica comunale al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 dell’intero territorio della Provincia di Siena.”

- Contributo Autorità di Bacino Arno del 26/8/2013 prot. n.3167 pervenuto a questa Amministrazione Comunale in data 26/8/2013 n. 4123 di prot.:

“In particolare la zona oggetto di PAPMAA ricade in area classificata, dal Piano di bacino del fiume Arno stralcio Assetto Idrogeologico – PAI (d. P.C.M. 6 maggio 2005 – G.U. n. 230 del 03/10/2005) PF1 (pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante moderata). Per tali casi non è prevista alcuna espressione di parere da parte dell’Autorità essendo questo rimandato all’Ente preposto al rilascio del provvedimento autorizzativo. Si ricorda però quale ulteriore contributo istruttorio che in accordo con le finalità più generali del PAI, e sempre ai sensi della normativa di piano, per queste aree classificate a pericolosità moderata dovrà ugualmente essere perseguito l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza delle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti di programmi di previsione e prevenzione nel rispetto delle condizioni fissate dagli strumenti vigenti di governo del territorio (legge 24/2/1992 n. 225).”

- Contributo Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana prot n. 12765 del 7/8/2013 pervenuto a questa Amministrazione Comunale in data 8/8/2013 n. 3943 di prot.:

Invita la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Siena e Grosseto ad esaminare la documentazione pervenuta ed a trasmettere le proprie valutazioni entro i termini fissati dal procedimento.

- Contributo Autorità Idrica Toscana pervenuto via pec in data 9/8/2013 n. 3972 di prot. che comunica, in relazione al parere di Acquedotto del Fiora S.p.A (prot. 26432 del 8/8/2013) che non ha competenza nel merito al procedimento in quanto l'Azienda Agricola non è collegata al S.I.I.

Il nucleo VAS ritiene necessario corredare il PAPMAA con uno studio di fattibilità idrica, che dimostri l'autonomia dell'approvvigionamento idrico;

Il nucleo VAS prende atto che la Provincia di Siena ha valutato che il PAPMAA possa essere escluso dalla VAS e condivide il rinvio alla fase successiva della verifica di rispondenza di quanto previsto dal piano con i disposti del P.T.C.P., con richiamo agli artt. 11.4 "Parametri di sostenibilità delle scelte insediative, 13.8 Le emergenze del paesaggio," con particolare riferimento al mantenimento della tessitura agraria quale emergenza antropica del paesaggio da tutelare e quindi invariante strutturale individuata e normata dal PTCP 13.24 "Aree agricole, 13.25 "Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo e Ambientale,(PAPMAA) aspetti paesaggistici; 14.4 Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo e Ambientale (PAPMAA), e 24 "le politiche per lo sviluppo rurale integrato" della disciplina, nonché la scheda Unità di Paesaggio 3: Chianti Senese dell'Atlante dei Paesaggi della Provincia di Siena;

Il nucleo VAS prende atto del contributo pervenuto dall'Autorità di bacino del Fiume Arno, che non evidenzia particolari criticità;

Il nucleo VAS prende atto che non è pervenuto nei termini alcun parere da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggio della Toscana;

Considerato il mancato rilievo di particolari criticità

DECIDE

Che il PAPMAA possa essere escluso dalla procedura VAS con la raccomandazione che preliminarmente all'approvazione del PAPMAA sia dimostrata l'autonomia dell'approvvigionamento idrico e sia verificato nella fase progettuale quanto riportato nel soprarichiamato rilievo della Provincia di Siena.

Inoltre il nucleo VAS fa proprio l'invito dell'Amministrazione Provinciale ad attuare accorgimenti per il perseguimento di una migliore sostenibilità in tema di risparmio ed efficienza energetica e recupero delle acque meteoriche.

Intervento 2): Con verbale n. 4 del 25/7/2013 il nucleo VAS, dopo aver esaminato il documento preliminare per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità alle valutazioni ambientali strategiche Art. 22 L.R. 10/2010 relativa al PAPMAA Azienda Agricola Capaccia - Radda in Chianti, il Nucleo di Valutazione ha ritenuto di dover individuare i soggetti competenti in materia ambientale in:

- Regione Toscana (Settore VIA);
- Provincia di Siena (Assetto del Territorio; Ambiente);
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana,
- Soprintendenza per i Beni Paesaggistici ed Ambientali di Siena e Grosseto;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici di Firenze;
- Autorità Rifiuti Toscana Sud;
- Autorità di Bacino del Fiume Arno;
- ARPAT;
- AUSL di Siena;
- Autorità idrica Toscana – Zona 6 Ombrone
- Ufficio del Genio Civile di Area vasta di Siena e Grosseto;

- Contributo Provincia – Settore Politiche ambientali, inviato in data 19/9/2013 tramite pec e registrato al protocollo generale del Comune di Radda in Chianti n° 4492 dalla conferenza interna provinciale in materia di VIA-VAS, ai sensi della D.G.P. n° 101 d el 2/5/2012 e per conoscenza alla U.O. Assetto del Territorio della Provincia di Siena:

"La Conferenza, dopo ampia discussione, segnala fin d'ora la necessità, nel proseguo della procedura urbanistica, di verificare la rispondenza di quanto previsto dal piano con i disposti del P.T.C.P., con richiamo agli artt. 11.4 "Parametri di sostenibilità delle scelte insediative, 13.8 Le

emergenze del paesaggio,” con particolare riferimento al mantenimento della tessitura agraria quale emergenza antropica del paesaggio da tutelare e quindi invariante strutturale individuata e normata dal PTCP 13.13 “Aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati e nuclei del sistema insediativo Provinciale)”, 13.24 “Aree agricole”, 13.25 “Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo e Ambientale,(PAPMAA) aspetti paesaggistici”; 14.4 Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo e Ambientale (PAPMAA), e 24 “le politiche per lo sviluppo rurale integrato” della disciplina, nonché la scheda Unità di Paesaggio 3: Chianti Senese dell’Atlante dei Paesaggi della Provincia di Siena,

DECIDE

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, nei limiti delle proprie competenze e fatta salva l’espressione del parere definitivo da parte dell’autorità competente, che l’intervento “PAPMAA con valore di piano attuativo Azienda Agricola “Capaccia” possa essere escluso dalla Valutazione Ambientale Strategica.

La Conferenza invita inoltre il Comune a prevedere nell’attuazione degli interventi, la possibilità di inserimento compatibile, per i fabbricati e loro adiacenze/pertinenze, di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed il perseguimento di standard di risparmio energetico ed efficienza energetica degli edifici, in linea con le indicazioni e con gli obiettivi del Nuovo PEP approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n°146 del 20/12/2012, nonché a prevedere impianti ed apparecchi finalizzati all’accumulo e riutilizzo dell’acqua piovana per le esigenze parziali o totali dell’intera struttura al fine di assicurare un fattivo contributo della pianificazione urbanistica comunale al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 dell’intero territorio della Provincia di Siena.”

- Contributo Autorità di Bacino Arno del 27/8/2013 prot. n. 3210 pervenuto a questa Amministrazione Comunale in data 27/8/2013 n. 4146 di prot.:

“Dalla documentazione trasmessa si evince che il PAPMAA interessa due aree distinte (Zona A e zona B tav. 1 del documento preliminare) delle quali solo l’area A è compresa nel territorio amministrato dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno. Tale area risulta interessata da zone a diversa classe di pericolosità di cui al Piano di bacino del Fiume Arno stralcio assetto idrogeologico, ricadendo prevalentemente in zone classificate come “Aree a pericolosità media e moderata – PF 2 e PF2” nelle quali sono consentite ogni tipologia d’interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, mentre una parte di un versante ricompreso nell’area in oggetto viene classificata come “PF3 area a pericolosità elevata da processi geomorfologici di versante e da frane”; in tali aree sono ammessi, ai sensi dell’art. 11 delle NTA del PAI “...i nuovi interventi, gli interventi di ristrutturazione urbanistica, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli di cui all’art. 10 sono consentiti a condizione che siano preventivamente realizzate le opere di consolidamento e di messa in sicurezza, con superamento delle condizioni di stabilità, relative al sito interessato dal nuovo intervento, previo parere favorevole dell’autorità di Bacino sulla compatibilità di tali rispetto alle previsioni generali di sistemazione dell’area.” Per altro, dalla documentazione trasmessa, si evince che gli interventi sugli edifici da recuperare o da edificare sono esterni dalla perimetrazione della PF3. Ai fini del contributo conoscitivo per la verifica di assoggettabilità a VAS si comunica, per quanto sopra esposto, che l’intervento risulta compatibile rispetto alle previsioni generali di sistemazione dell’area e coerente con gli obiettivi fissati da questa Autorità di bacino, alle condizioni delle NTA del PAI;”

- Contributo Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana prot n. 12764 del 7/8/2013 pervenuto a questa Amministrazione Comunale in data 8/8/2013 n. 3944 di prot.:

Invita la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Siena e Grosseto ad esaminare la documentazione pervenuta ed a trasmettere le proprie valutazioni entro i termini fissati dal procedimento.

- Contributo Autorità Idrica Toscana pervenuto via pec in data 9/8/2013 n. 3974 di prot. che comunica, in relazione al parere di Acquedotto del Fiora S.p.A (prot. 26431 del 8/8/2013), “l’attuale criticità della disponibilità idrica, che non consente di fornire in questa fase alcun incremento della dotazione da pubblico acquedotto. Tale criticità potrà essere superata con la messa in esercizio dei nuovi pozzi La Villa e Casino dei Frati; tuttavia la fornitura sarà condizionato all’esito delle verifiche di Acquedotto del

Fiora S.p.a. sulle capacità delle condotte esistenti e sui reali fabbisogni dell'azienda. Tale procedimento dovrà essere attivato mediante richiesta di parere di accesso al S.I.I. secondo le modalità stabilite da acquedotto del Fiora S.p.a.. Relativamente al servizio di fognatura e depurazione si rileva che il richiedente non è servito dal S.I.I. provvedendo autonomamente conseguente la scrivente non ha competenza nel merito."

Il nucleo VAS prende atto che la Provincia di Siena ha valutato che il PAPMAA possa essere escluso dalla VAS e condivide il rinvio alla fase successiva della verifica di rispondenza di quanto previsto dal piano con i disposti del P.T.C.P., con richiamo agli artt. 11.4 "Parametri di sostenibilità delle scelte insediative, 13.8 Le emergenze del paesaggio," con particolare riferimento al mantenimento della tessitura agraria quale emergenza antropica del paesaggio da tutelare e quindi invariante strutturale individuata e normata dal PTCP 13.13 "Aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati e nuclei del sistema insediativo Provinciale)", 13.24 "Aree agricole", 13.25 "Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo e Ambientale,(PAPMAA) aspetti paesaggistici"; 14.4 Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo e Ambientale (PAPMAA), e 24 "le politiche per lo sviluppo rurale integrato" della disciplina, nonché la scheda Unità di Paesaggio 3: Chianti Senese dell'Atlante dei Paesaggi della Provincia di Siena, Il nucleo VAS prende atto del contributo pervenuto dall'Autorità di bacino del Fiume Arno, che evidenzia la vicinanza dell'area dell'intervento ad una area perimetrata come PF3;

Il nucleo VAS prende atto che non è pervenuto nei termini alcun parere da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggio della Toscana e dalla Soprintendenza B.A.P. di Siena e Grosseto;

Il nucleo VAS ritiene necessario corredare il PAPMAA con uno studio di fattibilità idrica, che dimostri l'autonomia dell'approvvigionamento idrico;

Considerato il mancato rilievo di particolari criticità

DECIDE

Che il PAPMAA possa essere escluso dalla procedura VAS con la raccomandazione che preliminarmente all'approvazione del PAPMAA sia dimostrata l'autonomia dell'approvvigionamento idrico e nella fase progettuale sia verificato quanto riportato nel soprarichiamato rilievo della Provincia di Siena e in quello dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno, con la raccomandazione che la fase progettuale sia sostenuta da studi e verifiche adeguate a garantire la stabilità dei versanti.

Inoltre il nucleo VAS fa proprio l'invito dell'Amministrazione Provinciale ad attuare accorgimenti per il perseguimento di una migliore sostenibilità in tema di risparmio ed efficienza energetica e recupero delle acque meteoriche.

Intervento 3): Con verbale n. 4 del 25/7/2013 il nucleo VAS, dopo aver esaminato il documento preliminare per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità alle valutazioni ambientali strategiche Art. 22 L.R. 10/2010 relativa al PAPMAA Azienda Agricola Montemaggio di Zavantrikova Valeria - Radda in Chianti, il Nucleo di Valutazione ha ritenuto di dover individuare i soggetti competenti in materia ambientale in:

- Regione Toscana (Settore VIA);
 - Provincia di Siena (Assetto del Territorio; Ambiente);
 - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana,
 - Soprintendenza per i Beni Archeologici di Firenze;
 - Autorità Rifiuti Toscana Sud;
 - Autorità di Bacino del Fiume Arno;
 - ARPAT;
 - AUSL di Siena;
 - Autorità idrica Toscana – Zona 6 Ombrone
 - Ufficio del Genio Civile di Area vasta di Siena e Grosseto;
- Contributo Provincia – Settore Politiche ambientali, inviato in data 19/9/2013 tramite pec e registrato al protocollo generale del Comune di Radda in Chianti n° 4495 dalla conferenza interna provinciale in materia di VIA-VAS, ai sensi della D.G.P. n° 101 d el 2/5/2012 e per conoscenza alla U.O. Assetto del Territorio della Provincia di Siena:

“La Conferenza, dopo ampia discussione, segnala fin d’ora la necessità, nel proseguo della procedura urbanistica, di verificare la rispondenza di quanto previsto dal piano con i disposti del P.T.C.P., con richiamo agli artt. 11.4 “Parametri di sostenibilità delle scelte insediative, 13.8 Le emergenze del paesaggio,” con particolare riferimento al mantenimento della tessitura agraria quale emergenza antropica del paesaggio da tutelare e quindi invariante strutturale individuata e normata dal PTCP 13.24 “Aree agricole”, 13.25 “Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo e Ambientale,(PAPMAA) aspetti paesaggistici”; 14.4 Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo e Ambientale (PAPMAA), e 24 “le politiche per lo sviluppo rurale integrato” della disciplina, nonché la scheda Unità di Paesaggio 3: Chianti Senese dell’Atlante dei Paesaggi della Provincia di Siena,

DECIDE

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, nei limiti delle proprie competenze e fatta salva l’espressione del parere definitivo da parte dell’autorità competente, che l’intervento “PAPMAA con valore di piano attuativo Azienda Agricola “Montemaggio” possa essere escluso dalla Valutazione Ambientale Strategica.

La Conferenza invita inoltre il Comune a prevedere nell’attuazione degli interventi, la possibilità di inserimento compatibile, per i fabbricati e loro adiacenze/pertinenze, di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed il perseguimento di standard di risparmio energetico ed efficienza energetica degli edifici, in linea con le indicazioni e con gli obiettivi del Nuovo PEP approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n°146 del 20/12/2012, nonché a prevedere impianti ed apparecchi finalizzati all’accumulo e riutilizzo dell’acqua piovana per le esigenze parziali o totali dell’intera struttura al fine di assicurare un fattivo contributo della pianificazione urbanistica comunale al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ dell’intero territorio della Provincia di Siena.”

- Contributo Autorità di Bacino Arno del 26/8/2013 prot. n. 3169 pervenuto a questa Amministrazione Comunale in data 26/8/2013 n. 4121 di prot.:
“... dall’esame della documentazione trasmessa con Vs. prot. n. 3786 del 30/07/2013, acquisita al ns. prot. 2928 del 31/07, risulta comunque che l’ambito territoriale interessato alle ipotesi progettuali ricade in classe di pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante moderata (P.F.1). Per tali casi non è prevista alcuna espressione di Parere da parte dell’Autorità essendo questo rimandato all’Ente preposto al rilascio del Provvedimento autorizzativo. Si ricorda però quale ulteriore contributo istruttorio che in accordo con le finalità più generali del PAI, e sempre ai sensi della Normativa di Piano, per queste aree classificate a pericolosità moderata dovrà ugualmente essere perseguito l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza delle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti di programmi di previsione e prevenzione nel rispetto delle condizioni fissate dagli strumenti vigenti di governo del territorio (Legge 24 febbraio 1992, n. 225)”
- Contributo Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana prot n. 12758 del 7/8/2013 pervenuto a questa Amministrazione Comunale in data 8/8/2013 n. 3946 di prot.:

Invita la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Siena e Grosseto ad esaminare la documentazione pervenuta ed a trasmettere le proprie valutazioni entro i termini fissati dal procedimento.
- Contributo Autorità Idrica Toscana pervenuto via pec in data 9/8/2013 n. 3972 di prot. che comunica, in relazione al parere di Acquedotto del Fiora S.p.A (prot. 26432 del 8/8/2013), “L’Azienda Agricola Montemaggio non è collegata alle infrastrutture afferenti al S.I.I., né risulta possibile effettuare tale collegamento, conseguentemente la scrivente non ha competenza nel merito del procedimento.”

Il nucleo VAS prende atto che la Provincia di Siena ha valutato che il PAPMAA possa essere escluso dalla VAS e condivide il rinvio alla fase successiva della verifica di rispondenza di quanto previsto dal piano con i disposti del P.T.C.P., con richiamo agli artt. 11.4 “Parametri di sostenibilità delle scelte insediative, 13.8 Le emergenze del paesaggio,” con particolare riferimento al mantenimento della tessitura agraria quale emergenza antropica del paesaggio da tutelare e quindi invariante strutturale individuata e normata dal PTCP 13.24 “Aree agricole”, 13.25 “Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo e Ambientale,(PAPMAA) aspetti paesaggistici”; 14.4 Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo e Ambientale (PAPMAA), e 24 “le politiche per lo sviluppo rurale integrato” della disciplina, nonché la scheda Unità di Paesaggio 3: Chianti Senese dell’Atlante dei Paesaggi della Provincia di Siena,

Il nucleo VAS prende atto del contributo pervenuto dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno, che non evidenzia particolari criticità;

Il nucleo VAS prende atto che non è pervenuto nei termini alcun parere da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggio della Toscana e dalla Soprintendenza B.A.P. di Siena e Grosseto;

Il nucleo VAS ritiene necessario corredare il PAPMAA con uno studio di fattibilità idrica, che dimostri l'autonomia dell'approvvigionamento idrico;

Considerato il mancato rilievo di particolari criticità

DECIDE

Che il PAPMAA possa essere escluso dalla procedura VAS con la raccomandazione che preliminarmente all'approvazione del PAPMAA sia dimostrata l'autonomia dell'approvvigionamento idrico e sia verificato nella fase progettuale quanto riportato nel soprarichiamato rilievo della Provincia di Siena.

Inoltre il nucleo VAS fa proprio l'invito dell'Amministrazione Provinciale ad attuare accorgimenti per il perseguimento di una migliore sostenibilità in tema di risparmio ed efficienza energetica e recupero delle acque meteoriche.

Intervento 4): Con verbale n. 4 del 25/7/2013 il nucleo VAS, dopo aver esaminato il documento preliminare per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità alle valutazioni ambientali strategiche Art. 22 L.R. 10/2010 relativa al PAPMAA Azienda Agricola Casin dell'Erta di Finocchi Diego - Radda in Chianti, il Nucleo di Valutazione ha ritenuto di dover individuare i soggetti competenti in materia ambientale in:

- Regione Toscana (Settore VIA);
- Provincia di Siena (Assetto del Territorio; Ambiente);
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana,
- Soprintendenza per i Beni Archeologici di Firenze;
- Autorità Rifiuti Toscana Sud;
- Autorità di Bacino del Fiume Arno;
- ARPAT;
- AUSL di Siena;
- Autorità idrica Toscana – Zona 6 Ombrone
- Ufficio del Genio Civile di Area vasta di Siena e Grosseto;

- Contributo Provincia – Settore Politiche ambientali, inviato in data 19/9/2013 tramite pec e registrato al protocollo generale del Comune di Radda in Chianti n° 4494 dalla conferenza interna provinciale in materia di VIA-VAS, ai sensi della D.G.P. n° 101 del 2/5/2012 e per conoscenza alla U.O. Assetto del Territorio della Provincia di Siena:

“La Conferenza, dopo ampia discussione, segnala fin d'ora la necessità, nel proseguo della procedura urbanistica, di verificare la rispondenza di quanto previsto dal piano con i disposti del P.T.C.P., con richiamo agli artt. 11.4 “Parametri di sostenibilità delle scelte insediative, 13.8 Le emergenze del paesaggio,” con particolare riferimento al mantenimento della tessitura agraria quale emergenza antropica del paesaggio da tutelare e quindi invariante strutturale individuata e normata dal PTCP 13.24 “Aree agricole”, 13.25 “Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo e Ambientale,(PAPMAA) aspetti paesaggistici”; 14.4 Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo e Ambientale (PAPMAA), e 24 “le politiche per lo sviluppo rurale integrato” della disciplina, nonché la scheda Unità di Paesaggio 3: Chianti Senese dell’Atlante dei Paesaggi della Provincia di Siena,

DECIDE

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, nei limiti delle proprie competenze e fatta salva l'espressione del parere definitivo da parte dell'autorità competente, che l'intervento “PAPMAA con valore di piano attuativo Azienda Agricola “Casin dell'Erta” possa essere escluso dalla Valutazione Ambientale Strategica.

La Conferenza invita inoltre il Comune a prevedere nell'attuazione degli interventi, la possibilità di inserimento compatibile, per i fabbricati e loro adiacenze/pertinenze, di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed il perseguimento di standard di risparmio energetico ed efficienza energetica degli edifici, in linea con le indicazioni e con gli obiettivi del Nuovo PEP approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n°146 del 20/12/2012, nonché a prevedere impianti ed apparecchi finalizzati all'accumulo e riutilizzo dell'acqua piovana per le esigenze parziali o totali dell'intera struttura al fine di assicurare un fattivo contributo della pianificazione urbanistica comunale al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ dell'intero territorio della Provincia di Siena."

- Contributo Autorità di Bacino Arno del 26/8/2013 prot. n. 3168 pervenuto a questa Amministrazione Comunale in data 26/8/2013 n. 4122 di prot.:
"... dall'esame della documentazione trasmessa con Vs. prot. n. 3788 del 30/07/2013, acquisita al ns. prot. 2923 del 31/07, risulta comunque che l'ambito territoriale interessato alle ipotesi progettuali ricade in classe di pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante media (P.F.2). Per tali casi non è prevista alcuna espressione di Parere da parte dell'Autorità essendo questo rimandato all'Ente preposto al rilascio del Provvedimento autorizzativo. Si ricorda però quale ulteriore contributo istruttorio che in accordo con le finalità più generali del PAI, e sempre ai sensi della Normativa di Piano, per queste aree classificate a pericolosità moderata dovrà ugualmente essere perseguito l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza delle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti di programmi di previsione e prevenzione nel rispetto delle condizioni fissate dagli strumenti vigenti di governo del territorio (Legge 24 febbraio 1992, n. 225)"

- Contributo Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana prot n. 12760 del 7/8/2013 pervenuto a questa Amministrazione Comunale in data 8/8/2013 n. 3945 di prot.:

Invita la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Siena e Grosseto ad esaminare la documentazione pervenuta ed a trasmettere le proprie valutazioni entro i termini fissati dal procedimento.

- Contributo Autorità Idrica Toscana pervenuto via pec in data 9/8/2013 n. 3972 di prot. che comunica, in relazione al parere di Acquedotto del Fiora S.p.A (prot. 26432 del 8/8/2013), "L'Azienda Agricola Casin dell'Erta di Finocchi Diego non risulta attualmente possibile fornire alcun incremento di dotazione idrica. Tale criticità potrà essere superata con la messa in esercizio dei nuovi pozzi La Villa e Casino dei Frati; tuttavia la fornitura sarà condizionato all'esito delle verifiche di Acquedotto del Fiora S.p.a. sulle capacità delle condotte esistenti e sui reali fabbisogni dell'azienda. Tale procedimento dovrà essere attivato mediante richiesta di parere di accesso al S.I.I. secondo le modalità stabilita da acquedotto del Fiora S.p.a.. Relativamente al servizio di fognatura e depurazione si rileva che il richiedente non è servito dal S.I.I. provvedendo autonomamente conseguente la scrivente non ha competenza nel merito."

Il nucleo VAS prende atto che la Provincia di Siena ha valutato che il PAPMAA possa essere escluso dalla VAS e condivide il rinvio alla fase successiva della verifica di rispondenza di quanto previsto dal piano con i disposti del P.T.C.P., con richiamo agli artt. 11.4 "Parametri di sostenibilità delle scelte insediative, 13.8 Le emergenze del paesaggio," con particolare riferimento al mantenimento della tessitura agraria quale emergenza antropica del paesaggio da tutelare e quindi invariante strutturale individuata e normata dal PTCP 13.24 "Aree agricole", 13.25 "Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo e Ambientale,(PAPMAA) aspetti paesaggistici"; 14.4 Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo e Ambientale (PAPMAA), e 24 "le politiche per lo sviluppo rurale integrato" della disciplina, nonché la scheda Unità di Paesaggio 3: Chianti Senese dell'Atlante dei Paesaggi della Provincia di Siena.

Il nucleo VAS prende atto del contributo pervenuto dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno, che non evidenzia particolari criticità;

Il nucleo VAS prende atto che non è pervenuto nei termini alcun parere da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggio della Toscana e dalla Soprintendenza B.A.P. di Siena e Grosseto;

Considerato il mancato rilievo di particolari criticità

DECIDE

Che il PAPMAA possa essere escluso dalla procedura VAS con la raccomandazione che sia verificato nella fase progettuale quanto riportato nel soprarichiamato rilievo della Provincia di Siena.

Inoltre il nucleo VAS fa proprio l'invito dell'Amministrazione Provinciale ad attuare accorgimenti per il perseguimento di una migliore sostenibilità in tema di risparmio ed efficienza energetica e recupero delle acque meteoriche.

La seduta si chiude alle ore 12,00.

I MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE:

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Per il Comune di Castelnuovo Berardenga

***Arch. Paola Dainelli***

Per il Comune di Castellina in Chianti

***Arch. Alessandra Bellini***

Per il Comune di Gaiole in Chianti

***Ing. Carla Santoni***

Il segretario verbalizzante

***Vittori Vanessa***